



L'Europa è la carta
di accesso al futuro



REGIONE ABRUZZO

*Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali*

PO FSE Abruzzo 2007-2013

Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"

**La semplificazione della spesa relativamente all'applicazione delle
SOMME FORFETARIE ai rimborsi spese mensili per la frequenza di
tirocini/work-experiences**

MOBILITÀ REGIONALE

**Art. 11, comma 3, lettera b), punto iii) del
Regolamento (CE) 1081/2006 e ss.mm. e ii.**

Indice

Introduzione	3
1. Ambito di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi – somme forfetarie	4
2. Scelta dell'opzione di semplificazione.....	4
3. Elementi per il calcolo delle somme forfetarie	6
3.1 I costi di vitto e di trasporto	6
3.2 Spese di vitto.....	6
3.3 Spese di trasporto	6
4. Determinazione delle somme forfetarie	9
5. Correlazione tra l'operazione realizzata, i pagamenti e la certificazione della spesa.....	10
6. Disposizioni finali.....	10

Introduzione

L'art. 11, comma 3¹, lettera b) del Reg. (CE) 1081/2006, così come modificato dall'art.1 del Reg. (CE) 396/2009, introduce alcune misure dirette all'utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi al fine di diminuire il carico di lavoro amministrativo e contribuire ad un uso più efficace e corretto dei fondi.

Le semplificazioni introdotte dal Regolamento citato, che si sostanziano in una deviazione dal principio dei costi reali, prevedono la possibilità di applicare tassi fissi per i costi indiretti, tabelle standard di costi unitari e somme forfetarie.

I requisiti minimi per poter ricorrere ad una o più opzioni di semplificazione, così come ribadito nella nota della Commissione europea del 28 gennaio 2010 (nota COCOF 09/0025/04/IT), sono i seguenti:

- l'operazione o il progetto² è gestito sotto forma di sovvenzioni, ovvero nell'ambito di tutte le forme giuridicamente vincolanti di concessione di aiuto ai beneficiari che non possono, però, avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario stesso;
- il beneficiario dell'operazione è stato selezionato con una procedura diversa da quella prevista per gli appalti pubblici³;
- l'AdG ha previsto in anticipo la possibilità di ricorrere ad una o più opzioni di semplificazione, precisandone le condizioni di ammissibilità ed è in grado di giustificare le proprie scelte, tenendo conto che il metodo di calcolo deve essere:
 - giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
 - equo, ovvero assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni;

¹ Reg. (CE) 5-7-2006 n. 1081/2006 - Art. 11 Ammissibilità delle spese.

Comma 3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;*
- b) nel caso di sovvenzioni:*

- i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;*
- ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;*
- iii) somme forfetarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione";*

- c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.*

Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50.000 EUR.

² Reg. (CE) 11-7-2006 n. 1083/2006 - Art. 2 Definizioni

Comma 3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce.

³ Per operazioni "soggette ad appalti pubblici" la Commissione intende designare le operazioni attuate attraverso l'aggiudicazione di appalti pubblici conformemente alla direttiva 2004/18 (con relativi allegati) oppure appalti pubblici al di sotto della soglia della direttiva in questione.

- verificabile nell'ambito della pista di controllo.

L'adozione di opzioni semplificate in materia di costi ha notevoli implicazioni per il controllo e la gestione; in fase di rendicontazione è necessario dare prova della realizzazione dell'attività o del raggiungimento del risultato/produzione dell'output.

Nel caso di adozione di criteri di semplificazione dei costi, l'interesse per le verifiche nell'ambito dell'art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006 si sposta dagli aspetti puramente finanziari (giustificazione dei costi effettivi) a quelli più tecnici e fisici. Le verifiche, infatti, devono concentrarsi più sugli output che non sugli input o sui costi. In effetti, mentre nel sistema dei costi reali il controllo del valore e della quantità degli input dei progetti avviene a posteriori, con le disposizioni proposte in merito alle tabelle standard di costi unitari ed alle somme forfetarie il controllo del valore dell'input viene effettuato a priori, mentre il controllo della quantità è effettuato a posteriori.

La documentazione che il beneficiario deve presentare per dare prova della effettiva realizzazione dell'operazione in termini quantitativi, o dei risultati raggiunti, è elencata negli atti programmatori o nei dispositivi di attuazione/avvisi pubblici o negli atti amministrativi previsti dall'AdG per la realizzazione degli interventi (ad es. registro presenze). Tale documentazione rimane a disposizione in vista dei controlli da parte delle autorità competenti, a giustificazione del riconoscimento della sovvenzione.

Con riferimento alla certificazione della spesa, le opzioni semplificate in materia di costi modificano il concetto di spesa "pagata" dai beneficiari.

Nel caso delle somme forfetarie, la "spesa pagata" è calcolata in base alle quantità dichiarate e certificate e non ai pagamenti erogati ai beneficiari. Nel caso in cui dovessero coincidere, la spesa da certificare alla Commissione è calcolata in base alle quantità certificate e non ai pagamenti versati ai beneficiari. Ad esempio, se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati su base mensile senza giustificazione delle quantità, eccetto che per il pagamento finale, detti pagamenti sono considerati come anticipi e non possono essere certificati (tranne nel caso degli aiuti di stato alle condizioni dell'art. 78.2 del regolamento (CE) 1083/2006).

1. Ambito di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi – somme forfetarie

In linea con l'art. 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009 che modifica l'art. 11.3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1081/2006, l'AdG, ai fini del riconoscimento delle spese connesse alla **mobilità regionale** e dell'alleggerimento del carico amministrativo associato all'attività di raccolta e verifica dei documenti comprovanti le spese di vitto e di trasporto, legate alla frequenza di tirocini/work experiences (metodo "a costi reali"), l'AdG adotta preliminarmente **l'opzione di semplificazione relativamente alla rendicontazione dei costi sulla base delle somme forfetarie.**

Le somme forfetarie, quindi, si applicano ai **tirocini/work experiences** attivabili all'interno della regione Abruzzo ed a valere sulle risorse del *PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione"* a partire dalla data di adozione, con atto di Giunta, del presente documento.

2. Scelta dell'opzione di semplificazione

La prima opzione di semplificazione introdotta dal Reg. (CE) 1081/2006, art. 11.3, lettera b), è relativa alla possibilità di riconoscere su base forfetaria i **costi indiretti** dell'azione.

Detta opzione non è applicabile alle spese di vitto e trasporto, che si configurano, nel caso di frequenza di tirocini, come costi diretti, in quanto specificamente connessi alla fruizione del tirocinio.

La seconda opzione, costi fissi calcolati applicando **tabelle standard di costi unitari**, può essere utilizzata per ogni tipo di sovvenzione, progetto o parte di progetto, quando sia possibile definire quantità connesse a un'attività e una tabella standard di costi unitari.

Tenuto conto della portata e dell'obiettivo dell'operazione, della natura del beneficiario (tirocinante) e in considerazione che, nel caso in esame, la frequenza effettiva relativa al tirocinio/work experiences è determinabile solo a posteriori e non consente, pertanto, di individuare ex ante l'entità della somma da rimborsare in coerenza con le indicazioni dei Regolamenti e alla luce delle esigenze di impegno finanziario delle corrispondenti somme da parte dell'Amministrazione concedente.

La terza opzione, **somme forfaitarie**, prevede il rimborso dei costi di un'operazione in base a un importo forfaitario prefissato e, comunque inferiore a 50.000 euro, destinato alla realizzazione di specifiche attività/output. Questa opzione di semplificazione si realizza attraverso l'identificazione preventiva dell'attività/output dell'operazione (nel caso specifico frequenza di un tirocinio formativo/work experience), output che possono essere intermedi o finali, e delle condizioni a cui essa si ritiene realizzata (es.: 70-80% delle ore in presenza su base mensile e/o complessiva, rilascio di un titolo ecc.), e la fissazione preventiva dell'importo da rimborsare.

Inoltre, la scelta dell'opzione che si adotta ai fini della semplificazione deve tenere conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione, essere fissata a priori, motivata, formalmente dichiarata e dare luogo a regole e condizioni che rendano agevole il suo utilizzo.

Sulla base di quanto fin qui indicato, l'opzione di semplificazione che si è deciso di adottare per il riconoscimento dei costi relativi alle spese di vitto e di trasporto in favore dei tirocinanti è quella delle "**somme forfaitarie**".

Come indicato dai Regolamenti, ai fini dell'utilizzazione dell'opzione, l'Autorità di Gestione provvede a definire i seguenti punti:

- modalità di calcolo delle somme forfaitarie, che deve essere fissata in anticipo su base giusta, equa e verificabile;
- determinazione delle somme forfaitarie;
- correlazione tra l'operazione realizzata e i pagamenti.

In particolare, nel caso specifico, per determinare in anticipo gli importi da riconoscere per le spese di frequenza dei tirocini, i parametri per determinare le somme forfaitarie da rimborsare sono rappresentati dai costi di vitto e di trasporto, nonché dalla durata dei tirocini.

Per la parte relativa ai costi, **non** essendo disponibili dati a cui fare riferimento per procedere al calcolo **attraverso un'analisi storica**, si è proceduto attraverso **un'analisi di mercato**.

Per giungere al risultato finale (somme forfaitarie) è stato definito il seguente iter:

- individuazione del metodo e delle fonti per il calcolo dei costi che fossero attinenti al caso in esame, relativamente al vitto e al trasporto;
- individuazione dei costi di vitto e di trasporto e quindi il calcolo delle somme forfaitarie da rimborsare;

- definizione delle condizioni in cui l'attività (output) si ritiene realizzata e quindi la somma forfetaria può essere corrisposta.

Nei paragrafi che seguono vengono descritte in dettaglio le metodologie utilizzate ed i risultati relativi alle differenti fasi sopra illustrate.

3. Elementi per il calcolo delle somme forfetarie

Come indicato, per determinare in anticipo gli importi da riconoscere per le spese di ogni tirocinante, è necessario individuare i costi di vitto e di trasporto da applicare ai tirocini.

I costi di trasporto fanno riferimento al viaggio di andata e ritorno.

3.1 I costi di vitto e di trasporto

La procedura di calcolo utilizzata risponde ai requisiti richiesti dai Regolamenti comunitari di:

- giustizia, in quanto ragionevole e basata sulla realtà;
- equità, non discriminatoria nei confronti di beneficiari o gruppi di beneficiari;
- verificabilità, basata su documenti probatori che possono essere verificati.

In applicazione di questi requisiti, le rilevazioni per identificare i costi sono il risultato di un'analisi di mercato descritta per ogni singola tipologia di spesa.

3.2 Spese di vitto

Per le spese di vitto il costo unitario giornaliero di riferimento viene fissato pari alla media del valore dei buoni pasto completi forniti dalla Regione Abruzzo e dalle quattro province ai propri dipendenti.

	Valore buono pasto
Provincia di Teramo	€ 7,50
Provincia di L'Aquila	€ 8,00
Provincia di Chieti	€ 5,16
Provincia di Pescara	€ 8,00
Regione Abruzzo	€ 12,00
Media	€ 8,13

Tale valore è pari ad **€ 8,13** per pasto.


Per calcolare il rimborso mensile del vitto, bisogna moltiplicare il valore di cui sopra con il numero di giornate lavorative, mediamente pari a 22.

In tal caso il valore del rimborso mensile del vitto è uguale a $(€ 8,13 * 22gg.) = € 178,86$.


3.3 Spese di trasporto

Dall'analisi dei dati ISTAT, basati sulla mobilità demografica nella Regione Abruzzo per motivi di lavoro, si rileva che, circa il 28% dei lavoratori si sposta in altro Comune della

stessa provincia, il 6,4% verso un Comune di una provincia diversa e solo l'1,8% in altra regione.




Fonte: Istat



Fonte: Istat

Il 31,4% dei lavoratori, impiega da 16 a 45 minuti per raggiungere il posto di lavoro, il 2,8% da 46 a 60 minuti e solo il 2,4% oltre i 60. L'indice di utilizzo del mezzo privato per motivi di lavoro, tra i comuni della regione varia da un minimo del 28% ad una massimo del 74% circa con una media che si aggira intorno al 49%.



Fonte: Istat

Analizzando la matrice dei flussi tra comuni della regione ed i poli di attrazione individuati dall'ISTAT, si rileva che questi ultimi impattano su una nuvola di comuni e non sul singolo (vedi figura 1).




Figura 1. Poli di attrazione (Fonte: ISTAT)

Sembra ragionevole quindi, trattandosi di tirocini/work experiences, considerare i flussi non all'interno dello stesso comune ma tra comuni.

Alla luce delle considerazioni dinanzi esposte, nella valutazione della distanza massima giornaliera percorsa si deve considerare l'intervallo temporale 16-45 minuti, supponendo, quindi, che siano rari i casi in cui la distanza giornaliera superi gli 80 chilometri (andata e

ritorno). Tale distanza sarà considerata, nel calcolo dei costi di trasporto forfetari, come valore equo e non penalizzante in nessun caso. Leggendo i dati Istat, si nota come gli indici di utilizzo di un mezzo privato siano molto alti, probabilmente indotti dalla morfologia del territorio abruzzese e dalla localizzazione specifica dei principali poli di attrazione. In conseguenza di ciò, per il calcolo delle spese di viaggio è stato considerato l'uso dell'auto privato.

Definito il parametro distanza massima considerabile, ed il mezzo utilizzato, si deve stabilire il metodo di calcolo del costo chilometrico. La scelta più adeguata è quella che fa riferimento alla somma chilometrica forfetaria, pari ad 1/5 del valore calcolato dalle tabelle ACI per il rimborso chilometrico di una utilitaria a benzina (nel nostro caso una Fiat PUNTO 1.2), con una percorrenza media annua pari a 5000 chilometri.

Percorrenza annua Km	Costo chilometrico €/Km
5000	0,733136

Ottenuto il costo chilometrico, si può quantificare il costo forfetario definitivo riferito alle spese di viaggio:

- Rimborso chilometrico tabelle ACI = 0,733136;
- Distanza andata e ritorno = 80 km;
- Rimborso mensile delle spese di trasporto = [(Rimborso chilometrico ACI $\times \frac{1}{5}$) \times Distanza andata e ritorno] \times 22 gg.

quindi:

$$\text{Rimborso mensile spese di trasporto} = [(0,733136 \times \frac{1}{5}) \times 80] \times 22 = \text{€ } 258,06$$

4. Determinazione delle somme forfetarie

A partire dalla determinazione delle somme forfetarie, l'Autorità di Gestione fissa le seguenti condizioni di applicazione:

- i servizi da rimborsare sono rappresentati da:
 - un pasto al giorno (cfr. punto 3.2);
 - un viaggio di andata e ritorno tra sede di residenza del tirocinante e la sede di localizzazione del corso (cfr. punto 3.3);
- il rimborso complessivo mensile forfetario è dato dalla somma dei valori calcolati sopra:
 - rimborso vitto mensile = € 178,00 (arrotondato per difetto)
 - rimborso mensile delle spese di trasporto = € 258,00 (arrotondato per difetto)

Totale rimborso mensile = € 436,00

RIMBORSO MENSILE FORFETARIO = €436,00

5. Correlazione tra l'operazione realizzata, i pagamenti e la certificazione della spesa.

L'adozione dell'opzione di semplificazione attraverso le somme forfetarie prevede, oltre all'individuazione e giustificazione degli importi, la fissazione preventiva dell'attività o output dell'operazione e delle condizioni rispetto alla quale essa si ritiene realizzata.

Nel caso specifico, l'attività è rappresentata dalla realizzazione di tirocinio/work experiences per cui è previsto il riconoscimento delle spese di mobilità regionale.

In particolare determinano le condizioni di riconoscimento delle spese di mobilità e di realizzazione dell'operazione:

1. la previsione delle spese di vitto e di trasporto, collegate e subordinate alla frequenza, su base mensile, del tirocinio/work experiences;
2. il riconoscimento delle spese di vitto e di trasporto subordinate al raggiungimento dell'obiettivo fissato in un livello minimo di frequenza pari all'85% su base mensile;
3. il rimborso delle spese di vitto e alloggio, subordinato al verificarsi delle due precedenti condizioni, viene corrisposto al 100% su base mensile, cioè al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

La certificabilità della spesa è legata al raggiungimento dell'obiettivo definito nel punto precedente. La spesa calcolata e rimborsata sulla base dell'applicazione di somme forfetarie è considerata come una spesa provata come i costi reali supportati da fatture di pagamento o documenti equipollenti.

Poiché trattasi di rimborsi forfetari, non esiste un legame di proporzionalità tra la frequenza del tirocinio/work experiences e i rimborsi riconosciuti. Conseguentemente la frequenza mensile del tirocinio/work experiences inferiore al livello minimo sopra specificato non dà diritto, per la fattispecie in esame, ad alcun rimborso.

6. Disposizioni finali

L'AdG è autorizzata ad apportare le integrazioni o modifiche ritenute necessarie alle presenti disposizioni sui controlli in caso di ulteriori note di chiarimento comunitarie o nazionali in materia o comunque che si rendano necessarie con la messa a regime del nuovo sistema.